

Udine, 13 ottobre 2020

Oggetto: Valutazione auto in uso promiscuo – Incremento limite annuale *benefit* a 516,46

Circolare numero 041/2020

In breve

Con nostra precedente Circolare 030/2020 avevamo dato notizia delle novità fiscali previste da luglio 2020 relativamente alle auto aziendali concesse in uso promiscuo a dipendenti e collaboratori. Nell'approfondimento torniamo sull'argomento a seguito di alcuni importanti chiarimenti recentemente forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Segnaliamo altresì che il DL 104/2020 – limitatamente all'anno 2020 – prevede il raddoppio della quota esente dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre alla formazione del reddito. Il limite di esenzione dei c.d. *benefit* concessi a dipendenti e collaboratori passa pertanto da 258,23 a 516,46 euro.

In pratica – limitatamente all'anno 2020 – sarà possibile concedere *benefit* ai proprio dipendenti (ad esempio buoni spesa o buoni carburante) per un massimo di 516,46 euro senza che tali valori concorrano alla formazione del reddito. Ricordiamo che qualora la somma dei valori di tutti i *benefit* attribuiti al singolo dipendente fosse superiore al limite di esenzione l'intera somma verrebbe considerata reddito e quindi tassata ed assoggettata a contribuzione.

Approfondimento

Come è noto, nell'ipotesi di concessione di autovetture in uso promiscuo a dipendenti e/o amministratori, ossia di autovetture aziendali attribuite per ragioni di lavoro lasciate nella disponibilità del dipendente e/o amministratore anche a fini personali, è necessario quantificare il valore in natura del *benefit* da inserire a cedolini paga quale retribuzione "virtuale" sulla quale applicare contributi ed imposte sia a carico del lavoratore che a carico dell'azienda. Il valore del *benefit* varia in funzione delle caratteristiche dell'autoveicolo concesso in uso e viene modificato di anno in anno.

Con una recente risoluzione (46/E del 14.08.2020) l'Agenzia delle Entrate ha interpretato la vigente normativa nei termini di seguito riportati:

- a) autoveicoli immatricolati fino al 30.06.2020 e concessi in uso ai dipendenti con atti di assegnazione sottoscritti entro il 30.06.2020: continuano ad essere sottoposti a tassazione e a contribuzione nella misura forfetaria del 30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolata sulla base del costo chilometrico ACI;
- b) autoveicoli immatricolati dal 01.07.2020 e concessi in uso ai dipendenti con atti di assegnazione sottoscritti dal 01.07.2020 in poi: vengono sottoposti a tassazione e a contribuzione in misura forfetaria variabile, dal 25% al 50% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolata sulla base del costo chilometrico ACI. La percentuale varia a seconda del livello di emissione di anidride carbonica (g/km di CO₂);
- c) autoveicoli immatricolati fino al 30.06.2020 e concessi in uso ai dipendenti con atti di assegnazione sottoscritti dal 01.07.2020 in poi: non possono più essere sottoposti a tassazione e a contribuzione in misura forfetaria, ma devono essere valutati a valore normale. Per valore normale (cfr. art.9 TUIR), si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. In pratica per gli autoveicoli si dovrebbe fare riferimento alle tariffe di noleggio praticate dagli operatori di mercato.

Con particolare riferimento alla lettera c) che precede, occorre fare alcune considerazioni. Come detto la casistica presa in considerazione è quella – tutt'altro che infrequente – di un autoveicolo

acquistato prima del 01.07.2020 che viene assegnato dopo il 01.07.2020. Immaginiamo il dirigente nuovo assunto ad agosto 2020 cui viene assegnato un autoveicolo aziendale acquistato nel 2019 in precedenza assegnato ad altro dirigente.

In questo caso – secondo l'interpretazione dall'Agenzia delle Entrate – non sarebbe applicabile il criterio forfettario della percentuale sulla percorrenza convenzionale, ma si dovrebbe agire come segue:

- 1) tenere una contabilità mensile dei KM percorsi dal dipendente per uso personale, distinguendoli da quelli percorsi per uso aziendale (KM personali);
- 2) individuare un valore di mercato a KM praticato dalle società di autonoleggio per il medesimo veicolo o per veicoli simili (costo al KM);
- 3) moltiplicare il numero dei (KM personali mensili) x (costo a KM) = valore del benefit mensile;
- 4) assoggettare mensilmente a tassazione e a contribuzione il valore del benefit determinato come individuato al punto 3).

In conseguenza per la casistica sub c) aziende e dipendenti sono obbligate ad individuare puntualmente mese per mese i KM percorsi per uso personale e ad effettuare una valutazione a valori di mercato. Tale attività appare piuttosto onerosa e di difficile valutazione, ad ogni buon conto invitiamo tutte le aziende che si dovessero trovare nella situazione sub c) a:

- tenere la contabilità mensile dei KM percorsi per uso personale;
- contattare una o più società di noleggio per valorizzare il costo a KM.

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate lo Studio continuerà ad applicare la misura forfettaria del 30% prevista per i veicoli immatricolati prima del 30.06.2020. Le operazioni conguaglio verranno rinviate a fine anno sulla base della puntuale segnalazione da parte delle aziende dei KM percorsi per uso personale e della quantificazione del costo a KM. Ovviamente qualora le aziende fossero in grado di fornire i dati mese per mese si provvederà di conseguenza

Ricordiamo che – in ogni caso – dal valore del benefit determinato in via forfettaria o a valore normale, vanno comunque sottratte eventuali quote di partecipazione al costo richieste al dipendente.

Precisiamo altresì che il mero percorso casa lavoro costituisce uso personale infatti l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare che qualora il veicolo sia concesso esclusivamente per l'uso personale o familiare del dipendente, ad esempio soltanto per recarsi al lavoro e per gli ulteriori usi personali, ai fini della determinazione del valore normale del bene rimangono applicabili i criteri contenuti nell'articolo 9 del TUIR.

Infine consigliamo di predisporre sempre veri e propri "atti di assegnazione dei veicoli" avendo cura di farli sottoscrivere per accettazione dai dipendenti.